

REGOLAMENTO (CE) N. 1307/98 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1998

recante deroga, per la campagna 1997/98, al regolamento (CE) n. 708/98 relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttivi, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera b), terzo trattino,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione ⁽³⁾, la consegna del risone all'organismo di intervento deve essere effettuata entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricevimento dell'offerta, ma comunque non oltre il 31 agosto della campagna in corso;

considerando che i quantitativi di risone offerti all'intervento dall'inizio del mese di aprile 1998 hanno raggiunto un volume molto elevato; che taluni Stati membri incontrano difficoltà nella presa in consegna e nell'ammasso del risone; che il termine di consegna succitato si rivela troppo breve in queste circostanze; che è necessario quindi prorogare, per la campagna in corso, il termine di

consegna fino all'ultimo giorno di tale campagna derogando alla disposizione succitata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1997/98, in deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 708/98 il risone deve essere consegnato entro e non oltre il 31 agosto 1998. In caso di consegna frazionata, l'ultima frazione della partita deve essere consegnata conformemente al presente comma.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 98 del 31. 3. 1998, pag. 21.